



Banca delle ore: attenti alle scadenze

Vogliamo richiamare brevemente l'attenzione di tutti i colleghi sulle regole della banca delle ore, per tutte le Aree Professionali ad esclusione della quarta, con particolare riguardo all'aspetto dei tempi entro i quali le ore devono essere fruite.

L'accordo del CCNL del 1999, stabilisce che nei primi 4 mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra Azienda e lavoratore; trascorso tale termine, ma non oltre i 10 mesi sempre conteggiati dall'espletamento, il recupero è possibile dando preavvisi all'Azienda di almeno:

- 1 giorno lavorativo, per un recupero orario;
- 5 giorni lavorativi, per un caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, per un caso di recupero superiore ai 2 giorni.

Stabilito il criterio, è facile individuare la scadenza delle 23 ore annue da riconoscere a coloro che hanno mantenuto l'orario settimanale a 37 ore e 30, essendo riconosciute convenzionalmente il 1° gennaio, avranno come termine ultimo inderogabile il 31 ottobre.

Per semplicità, volendo proporre schematicamente quanto sopra esposto:

31 ottobre 2004 Termine ultimo per le prestazioni aggiuntive effettuate nel dicembre 2003 ed anche per le 23 ore nel caso di opzione dell'orario settimanale a 37 ore e 30.

30 novembre 2004 Termine ultimo per le prestazioni effettuate nel gennaio 2004.

31 dicembre 2004 Termine ultimo per le prestazioni effettuate nel febbraio 2004, termine ultimo per l'utilizzo delle 7 ore e 30 di permesso frazionato.

Per completezza ricordiamo che:

- è possibile oltrepassare il limite dei 10 mesi solo per impossibilità di recupero per assenze prolungate (malattie, aspettative ecc.)
- vanno in banca delle ore solo le ore per le quali sarebbe prevista la maggiorazione del 25% (non quindi sabato, domenica, semifestivi, notturni).

Per i lavoratori a tempo parziale ricordiamo che non è prevista la banca delle ore, ma hanno a disposizione 4 giornate di permesso frazionato (naturalmente giornate riparametrate all'orario di lavoro settimanale) con gli stessi termini di cui sopra.

Bologna, 19 ottobre 2004

Segreteria Organo di Coordinamento

FABI UniCredit Servizi Informativi